



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VALLO DELLA LUCANIA

Articolo 1

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vallo della Lucania, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 139/2005, determina l'importo del contributo per l'iscrizione all'Albo, all'Elenco speciale ed alla sezione Società tra Professionisti (in seguito STP) in sede di definizione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

Articolo 2

Tutti coloro che risultano iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania alla data del 31 dicembre dell'anno "n-1" sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno "n".

In caso di cancellazione dall'Albo, dall'Elenco Speciale o dalla sezione STP, solo se le istanze vengono presentate entro il 31 dicembre dell'anno "n-1", ed il relativo provvedimento di cancellazione ha come decorrenza una data inferiore o uguale al 31 dicembre dell'anno "n-1", l'iscritto non è tenuto al pagamento della quota relativa all'anno "n".

Le domande di cancellazione pervenute entro il 31 gennaio dell'anno "n", saranno oggetto di verifica da parte del Consiglio al fine di valutare l'eventuale possibilità di procedere allo stralcio della quota di competenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania, fermo restando l'obbligo al pagamento della quota di competenza del Consiglio Nazionale.

Le domande di cancellazione pervenute oltre il 31 dicembre dell'anno "n" non hanno alcun effetto in merito all'obbligo di versamento della quota relativa all'anno "n".

Articolo 3

Gli iscritti all'Albo entro il 31 gennaio di ciascun anno dovranno provvedere al pagamento del contributo annuale. Su proposta del Consiglio, e per giustificati motivi, il termine per il pagamento potrà essere prorogato.

Articolo 4

L'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, entro il 28 febbraio di ciascun anno o, in caso di proroga, entro un mese dalla nuova scadenza deliberata dal Consiglio, invierà un sollecito di pagamento agli iscritti che non hanno provveduto al pagamento del contributo annuale entro il termine previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 5

Entro il 30 aprile di ogni anno, salva diversa disposizione del Consiglio, il Tesoriere dell'Ordine presenta al Consiglio l'elenco degli iscritti morosi che, dopo il sollecito inviato, non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale.

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base dell'elenco ricevuto, potrà decidere di formulare un ulteriore sollecito agli iscritti non in regola.

Il Consiglio dell'Ordine, visto l'elenco degli iscritti morosi, delibera il deferimento dell'iscritto al Consiglio di Disciplina Territoriale per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare. L'iscritto che regolarizza la propria posizione dopo il deferimento al Consiglio di disciplina sarà tenuto al

versamento di un importo aggiuntivo a titolo di mora a copertura delle spese amministrative, nella misura del 5% del contributo annuale.

Articolo 6

L'iscritto può presentare istanza di rateazione del debito, per un periodo massimo di rateazione di n. 18 rate mensili e con rata minima di euro 100,00.

La rateazione non preclude e non sospende l'avvio di procedimenti disciplinari.

All'importo oggetto di rateazione vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse legale dalla data di scadenza del contributo oggetto di dilazione alla data di soddisfo.

Articolo 7

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali anche nei periodi in cui vige la sospensione.

Articolo 8

Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento dell'importo dovuto, il Consiglio dell'ODCEC di Vallo della Lucania, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 28 giugno 2005 n.139.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.